

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 77° - Numero 16

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 aprile 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI RIPOSTO

SOMMARIO

Statuto del comune di Riposto	Pag. 3
---	--------

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI RIPOSTO

Lo statuto del comune di Riposto è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 13 dicembre 2022.

Lo Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi della Regione Siciliana, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il Comune di Riposto è un Ente locale autonomo che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dalle Leggi della Regione Siciliana, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune ha dignità di "Città", quale titolo onorifico concesso con il D.P.R. del 20/12/2016.

2. Il territorio del Comune di Riposto ha un'estensione complessiva di 12,9 Kmq, è confinante con il territorio dei Comuni di Acireale, Giarre e Mascali e con il Mar Ionio ed è composto dalle seguenti frazioni: Torre Archirafi, Carruba, Cozzi-Altarello e Archi.

3. Il Comune riconosce la vita umana come diritto fondamentale da tutelare e difendere dal concepimento all'ultimo istante, e pone la persona a fondamento di ogni sua attività e iniziativa con particolare riguardo ai più deboli.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

4. Il Comune di Riposto riconosce la famiglia come risorsa e valore fondamentale ed assicura il proprio sostegno ai genitori nella cura e nell'educazione dei figli.

5. I minori sono a pieno titolo cittadini e partecipano alla vita della comunità. Essi vanno coinvolti in relazione alle scelte che li riguardano e con loro vanno ricercate le forme specifiche che consentono l'esercizio pieno della cittadinanza.

6. Il Comune riconosce a tutti i minori i diritti sanciti dalle convenzioni internazionali e si impegna a garantirne il rispetto.

7. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale e promuove gli strumenti idonei ad integrare la scuola con l'associazionismo culturale e con il mondo del lavoro.

8. Il Comune riconosce la pratica motoria e sportiva come attività essenziale per la crescita culturale della persona e per lo sviluppo sociale e civile della collettività.

9. La comunità realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalle leggi e dallo Statuto del Comune.

10. Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Città Metropolitana e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di trasparenza, di partecipazione ed al metodo della programmazione.

11. Il Comune ha potestà normativa regolamentare che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

12. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.

13. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

14. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura e alla educazione permanente, la valorizzazione delle risorse culturali, storiche, artistiche, turistiche e paesaggistiche della città. Tutela, altresì, la propria identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile.

15. Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.

16. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini. Nel rispetto della legge vigente, assicura la pari opportunità fra uomo e donna, garantendo che siano presenti entrambi i generi negli organi collegiali di nomina dell'Ente.

17. Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e al rifiuto di ogni azione di guerra tra i popoli. Riconosce l'obiezione di coscienza nelle varie forme.

18. La sede comunale è il Palazzo Municipale, sito in Riposto, via Archimede, 125, in cui ha ufficio il Sindaco e dove si riuniscono ordinariamente il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale che possono riunirsi anche in sedi diverse.

19. Il gonfalone e lo stemma del Comune di Riposto sono quelli storici riconosciuti da Regio Decreto del 19.01.1882. L'uso e la riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 2

Pianificazione e programmazione comunale

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della pianificazione e della programmazione che ne consegue, ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando i mezzi necessari.

2. Sono atti di pianificazione quei provvedimenti con i quali il Consiglio Comunale determina i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti

COPIA TRATTA
NON VALIDA

amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto. Vi rientrano, tra l'altro, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani territoriali ed urbanistici, i piani di risanamento ambientale, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani di riconversione produttiva e i programmi per la loro attuazione, i piani per la rete distributiva del commercio oltre che i bilanci annuali e pluriennali ed ogni altro atto previsto dalla legge come atto di pianificazione.

3. Il Comune con una specifica regolamentazione fissa le modalità per verificare periodicamente i risultati e la corrispondenza di questi ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione dei cittadini e la loro partecipazione alla attuazione ed alla verifica dei programmi.

4. Nell'ambito della propria competenza e per il conseguimento del benessere collettivo, il Comune individua come fondamentale la realizzazione dei servizi e delle attrezzature sociali dei quali garantisce il soddisfacimento delle soglie minime così come definite dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

5. Il Comune di Riposto individua come strategici i settori relativi ai bisogni dei soggetti più deboli ed alla tutela della salute, alle problematiche abitative, ai trasporti e all'organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa.

6. L'Ente, per le proprie finalità, utilizza prioritariamente il patrimonio immobiliare pubblico che assume un ruolo strategico e diviene risorsa inalienabile.

Art. 3

Biblioteca comunale

1. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per soddisfare i bisogni formativi e culturali della comunità.

2. Il Comune assicura l'autonomia ed il pluralismo culturale della propria biblioteca.

COPIA TR
NON VAL

Art. 4

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento il proprio ambito territoriale.

2. L'esercizio delle funzioni è organizzato secondo la legge, il presente Statuto ed i Regolamenti comunali.

Art. 5

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura e rappresenta gli interessi della Comunità.

2. Spetta al Sindaco agire o resistere in giudizio, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 6

Albo pretorio ed informazione

1. Tutti gli atti della Pubblica Amministrazione sono pubblici, salvo quanto previsto dall' 11, comma secondo, del presente statuto.

2. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima trasparenza.

3. Il Comune assolve agli obblighi di informazione con la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi con l'Albo pretorio on line.

4. Il Segretario Generale cura la pubblicazione degli atti e con attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Ulteriori forme di pubblicità possono essere previste con apposito regolamento.

Art. 7

Modificazioni dello Statuto

1. Il procedimento per le modifiche dello statuto è disciplinato dalla legge. Per le modifiche si osservano comunque le medesime forme di preventiva consultazione popolare adottate per la formazione del vigente statuto.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 8

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie in cui esercita funzioni.
2. I regolamenti sono soggetti alle forme di pubblicità previste dalla legge.
3. Tutte le proposte di regolamento o di modifica dei regolamenti vigenti di iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale e dei Consiglieri Comunali devono essere pubblicate nell'albo pretorio on line prima di essere sottoposte all'organo competente.
4. Nel termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, i cittadini e le associazioni possono formulare osservazioni ed opposizioni che devono essere sottoposte all'organo competente per le proposte.
5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli emendamenti presentati in seno all'organo competente per le relative proposte.
6. Le associazioni che lo chiedono possono essere sentite sulle proposte di regolamento o di modifica dei regolamenti vigenti dalla Commissione Consiliare Permanente, ove le proposte siano di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 9

Trasparenza e lotta all'attività criminale

1. Tutte le attività del Comune devono ispirarsi alle norme contenute nel Codice Antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

COPIA TRAI
NON VALL

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE,
TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 10

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo dello statuto comunale si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riposto:

a) ai cittadini residenti nel Comune di Riposto non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai cittadini non residenti nel Comune di Riposto ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;

c) agli emigrati dal Comune di Riposto nel periodo in cui tornano a soggiornarvi.

Art. 11

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto all'informazione e all'accesso agli atti e garantisce la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. L'accesso agli atti dell'amministrazione è garantito secondo le modalità definite dalla legge, dal regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale e dal regolamento per l'accesso agli atti amministrativi; vengono esclusi dall'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

Art. 12

Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio delle relazioni con il pubblico (URP) ha il compito di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione dei cittadini. L'Ufficio delle relazioni con il pubblico viene disciplinato da un apposito regolamento.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 13

Iniziativa popolare

1. Il potere di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale può essere esercitato da almeno trecento elettori che devono sottoscrivere la richiesta nei tre mesi precedenti il deposito. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste per la partecipazione alle consultazioni amministrative.

2. Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario della proposta o suo delegato può intervenire alla seduta del Consiglio Comunale per illustrarla.

Art. 14

Forme associative – Albo delle associazioni – Consulte tematiche

1. Il Comune individua nel volontariato, nell'associazionismo e nella cooperazione sociale forme di autorganizzazione della società e strumenti di integrazione sociale da sostenere e sviluppare garantendo loro adeguati servizi (strutture, attrezzature, formazione), compatibilmente con le risorse dell'Ente. Stipula con i soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e la fornitura di servizi in base a criteri di competenza e di professionalità.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, con deliberazione della Giunta Municipale, è istituito l'albo comunale delle associazioni, che viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio.

3. Requisiti per l'iscrizione all'albo sono: a) la natura privatistica dell'associazione; b) la previsione statutaria che nell'associazione sono ammessi con i medesimi diritti e doveri tutti i soggetti che si trovano nella condizione prevista dallo statuto; c) la volontarietà dell'adesione e la facoltà di recesso per gli associati; d) la elettività delle cariche sociali; e) la previsione statutaria che almeno una volta l'anno l'assemblea generale dei soci si riunisce per l'approvazione del programma e per l'esame del conto consuntivo; f) la disposizione statutaria che l'associazione non persegue fini di

COPIA TRATTA
NON VALIDA

lucro; g) la sede in Riposto ovvero in altro Comune ove lo statuto dell'associazione preveda l'attività di interesse generale in un ambito territoriale comprendente Riposto.

4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni che possiedono i requisiti di cui al comma precedente, devono presentare istanza contenente l'atto costitutivo e lo statuto aventi data certa, nonché l'elenco dei soci.

5. L'ente ha il compito di vigilare sull'osservanza degli Statuti delle associazioni iscritte all'albo, contestando eventuali violazioni ed invitando a dedurre entro dieci giorni. La mancata o insufficiente deduzione da parte dell'associazione determina la sospensione degli effetti dell'iscrizione all'albo.

6. Per l'iscrizione all'albo delle sezioni locali di associazioni aventi carattere nazionale o regionale operanti nel territorio comunale, si richiede soltanto l'attestazione di appartenenza dal legale rappresentante dell'associazione nazionale o della rappresentanza regionale o provinciale.

7. Ove chiedi l'iscrizione all'albo la sezione locale di un'associazione nazionale, non può essere iscritta all'albo l'associazione nella quale è compresa la sezione locale operante in un ambito territoriale più vasto di quello comunale.

8. Tra le associazioni nazionali rientrano i partiti politici, i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori autonomi.

9. Il Comune potrà adottare per una più puntuale disciplina dell'albo delle associazioni e della sua tenuta apposito regolamento.

10. Il Consiglio Comunale può istituire consulte di settore con apposito regolamento che ne disciplinerà le attribuzioni ed il funzionamento.

11. E' obbligatoria l'istituzione delle seguenti consulte comunali: a) consulta dell'economia e del lavoro; b) consulta dello sport; c) consulta delle associazioni per le attività culturali e di formazione sociale; d) consulta delle associazioni ambientaliste; e) consulta per i problemi dei minori; f) consulta per le problematiche giovanili; g) consulta per favorire l'integrazione dei portatori di handicap; h) consulta per le pari opportunità; i) consulta per i problemi dei migranti; l) consulta per i problemi degli animali; m) consulta

COPIA TRATTA
NON VALIDA

per i problemi del mare e della pesca; n) consulta per i servizi socio-sanitari; o) consulta per le problematiche della terza età; p) consulta del commercio e del turismo.

12. Le consulte possono esprimere pareri preventivi sulla programmazione delle materie di specifica competenza e formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti e per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

13. Alle sedute della consulta possono intervenire il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e i titolari di posizione organizzativa senza diritto al voto.

Art. 15

Conferenze pubbliche annuali – Consultazioni dei cittadini.

1. Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il Sindaco e il presidente del consiglio indicano una conferenza pubblica, alla quale possono partecipare tutti, singoli ed associati, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.

2. Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il Sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comune tutte le consulte istituite.

3. Sulle proposte e sulle osservazioni formulate nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune dai soggetti partecipanti gli organi del Comune, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono tenuti a pronunciarsi con atto motivato.

4. Le proposte e le osservazioni, agli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune.

5. Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono, altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

6. Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.

Art. 16

Diritto di Udienza

1. I cittadini singoli o in forma associata hanno il diritto di udienza presso gli amministratori comunali ed i responsabili degli uffici secondo modalità ed orari di apertura al pubblico predeterminati per prospettare questioni cui sono interessati

2. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.

3. Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga verbalizzata.

4. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione anche con mezzi informatici.

5. Nel regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di udienza.

Art. 17

Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco istanze e petizioni depositandole presso l'Ufficio protocollo.

2. La risposta deve essere resa entro giorni trenta per iscritto e copia deve esserne inviata ai Consiglieri Comunali.

Art. 18

Richieste di intervento per eliminare disservizi

1. Singoli cittadini o associazioni possono rappresentare al Sindaco esigenze di intervento per eliminare disservizi. In tal caso il Sindaco trasmette la segnalazione al competente ufficio per la soluzione del caso prospettato e dà immediata comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

2. Il competente ufficio è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati dal disservizio se, senza giustificato motivo, non abbia provveduto entro tempi adeguati alla eliminazione del disservizio.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 19

Referendum di iniziativa consiliare

1. Il referendum può essere abrogativo, propositivo e consultivo.
2. Il referendum è promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed è relativo ad atti generali di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum abrogativo può avere come oggetto atti di competenza del Consiglio, della Giunta Municipale o del Sindaco.
4. Il referendum propositivo può avere come oggetto una proposta di deliberazione di competenza del Consiglio per la quale devono essere espressi tutti i pareri di legge.
5. Il referendum consultivo può avere come oggetto un quesito in una materia di competenza del Consiglio Comunale. L'esito è vincolante.
6. Non possono essere oggetto di referendum: a) il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione; b) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; c) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti o istituzioni; d) l'assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura; e) i provvedimenti riguardanti il personale comunale; f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti dei terzi.
7. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato positivo del quesito referendario con apposita deliberazione.
8. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo sono definite da un regolamento. Nelle more dell'adozione del regolamento, il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione con la quale viene indetto il referendum, definisce le forme del suo svolgimento.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 20

Referendum di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice il referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il Consiglio Comunale, una richiesta sottoscritta da almeno millecinquecento aventi diritto nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti di cui al comma sesto dell'art. 19.
3. Qualora prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l'organo competente si esprima sul medesimo oggetto, lo stesso delibera se il referendum non debba più avere corso o se il quesito debba essere riformulato.
4. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5. Il Sindaco prende atto del risultato positivo del quesito referendario con apposita determina sindacale.

Art. 21

Soggetti ammessi al voto per i referendum

1. Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quello di iniziativa popolare oltre agli elettori, i residenti nel Comune anche se privi di cittadinanza italiana.
2. Il Sindaco ogni anno entro il 31 gennaio con manifesto pubblico invita i residenti del Comune anche se privi di cittadinanza e coloro che svolgono continuativamente nel Comune la loro attività lavorativa a presentare domanda di iscrizione in un'apposita lista ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al primo comma.
3. I soggetti di cui al primo comma hanno il diritto di chiedere il referendum di iniziativa popolare.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 22

Disposizioni sul referendum

1. Per lo svolgimento del referendum è per quant'altro non previsto dal presente statuto sono richiamate in quanto applicabili le disposizioni vigenti per il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 Cost.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum, si segue l'ordine di presentazione, attestata dal numero di protocollo generale.

3. I referendum sono indetti dal Sindaco e devono svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

Titolo III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 23

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco.

2. Il Sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'Ente, mentre per i servizi di competenza statale è ufficiale di governo.

3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, al momento dell'elezione o della nomina, devono presentare una dichiarazione analitica concernente le spese elettorali sostenute, indicando le relative fonti di finanziamento, nonché le eventuali obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali, per ogni anno di mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione e documenti presso la Segreteria Generale dell'Ente: a) la situazione reddituale e patrimoniale propria e dei familiari conviventi secondo le relative dichiarazioni dei redditi; b) la non appartenenza a società segrete.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 24

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, diretta espressione della volontà popolare, è organo di indirizzo e di controllo ed esercita la potestà normativa e decisionale nelle materie che sono ad esso attribuite dalle leggi vigenti.

2. Il Consiglio Comunale delibera con voto limitato ad uno nei casi in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

3. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e quando occorra commissioni speciali. Istituisce, altresì, commissioni di indagine e di ispezione su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con obbligo di riferire in Consiglio.

4. Le Commissioni elette dal Consiglio Comunale sono articolazioni interne dello stesso.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio ed il Consigliere anziano

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito facendo rispettare il regolamento che disciplina le sedute consiliari, fissa la data per le riunioni del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto in base alle vigenti disposizioni di legge. Egli può essere revocato con una mozione motivata di revoca nella quale siano indicati i comportamenti assunti nella direzione dei lavori consiliari che siano espressione di mancanza di imparzialità o le violazioni di legge o dello Statuto Comunale o del Regolamento sulle sue funzioni. La mozione deve essere sottoscritta da almeno sette Consiglieri Comunali e deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione di revoca va votata con appello nominale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti di preferenza le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 26

I Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere Comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni scritte ed orali e mozioni.

2. Le proposte di deliberazione del consigliere devono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale che le trasmette al Segretario Generale e per conoscenza al Sindaco. Il Segretario, dopo la conclusione dell'istruttoria, trasmette i pareri al Presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco.

3. Il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto entro quindici giorni alle interrogazioni scritte presentate dai consiglieri e oralmente a quelle formulate in Consiglio. Quando l'interrogazione riveste i caratteri dell'urgenza il termine per la risposta è ridotto a sette giorni.

4. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nel corso della quale il Sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

5. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi e di quelli ad essi relativi ed è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Per l'esercizio del potere di iniziativa il consigliere comunale può avvalersi degli uffici comunali tramite il segretario generale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di 10 giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato del Segretario generale che dovrà essere comunicato al consigliere.

7. E' istituito l'ufficio per i Consiglieri Comunali. Il Segretario, all'inizio di ogni anno, assegna a tale ufficio non meno di due dipendenti a tempo pieno

COPIA TRATTA
NON VALIDA

di cui uno di categoria non inferiore alla "C", perché assistano in via prioritaria e permanente i Consiglieri Comunali nell'esercizio delle loro funzioni.

8. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.

9. Ai gruppi consiliari devono essere assegnati nello stesso piano dell'aula consiliare locali idonei, opportunamente arredati, per l'espletamento delle loro funzioni tenendo presente la consistenza numerica di ognuno di essi.

10. Fino a quando non saranno costituiti gruppi e ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti della lista.

11. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento che disciplina le funzioni del consiglio comunale.

12. I consiglieri comunali qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consiliari consecutive, verranno dichiarati decaduti, su istanza di un componente del consiglio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

13. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica nelle forme di legge all'interessato ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

14. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate al Presidente del Consiglio che le comunica al civico consesso nella prima seduta utile. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

Art. 27

Commissioni Consiliari Permanenti e Commissioni Speciali

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale quattro Commissioni Consiliari Permanenti rispettivamente competenti nelle seguenti materie:

1^a C.C.P.: affari generali, Statuto, Regolamenti, personale, servizi pubblici e materie affini;

2^a C.C.P.: pianificazione territoriale e programmazione delle opere pubbliche e materie affini;

3^a C.C.P.: bilancio, finanze, patrimonio e programmi di spesa e materie affini;

COPIA TRATTA
NON VALIDA

4ª C.C.P.: cultura e spettacolo, turismo, sport e attività socio-assistenziali e materie affini.

2. Ciascuna commissione è composta da sei consiglieri e viene eletta dal consiglio con voto limitato ad uno. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di voti. Essa elegge a maggioranza il Presidente e, con voto limitato ad uno, due vice presidenti.

3. Le Commissioni restano in carica per la durata di un anno. I loro poteri sono prorogati sino al rinnovo. La Commissione funziona con l'intervento di tre membri e si considera regolarmente costituita ove il Consiglio elegga almeno tre componenti. Qualora la Commissione non risulti costituita da sei componenti, l'elezione del membro o dei membri mancanti dovrà avvenire entro un mese dalla vacanza con voto limitato ad uno. La Commissione decade se restano in carica meno di tre componenti. In tal caso si procede al rinnovo di essa nella sua interezza.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di categoria non inferiore alla "C". La Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori ed i titolari di posizione organizzativa e deve invitarli in caso di loro richiesta. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto tutti i consiglieri. Nessuna proposta può essere presa in esame dal Consiglio senza il parere della competente Commissione che deve essere reso nel termine di 15 giorni dalla trasmissione della proposta. In caso di urgenza il parere deve essere reso entro 5 giorni. Trascorso il termine, il Consiglio può deliberare prescindendo dal parere. Si prescinde dal parere anche nell'ipotesi in cui la Commissione non sia costituita. Decorsi i termini predetti la Commissione resta tenuta alla formulazione del parere sino a quando il Consiglio non sarà convocato per deliberare.

6. L'assegnazione ad una o più commissioni degli affari da trattare è fatta dal Presidente del Consiglio.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

7. Il Consiglio può adottare apposito regolamento per una più puntuale disciplina del funzionamento delle commissioni permanenti. Le commissioni permanenti non rientrano tra le commissioni di controllo e di garanzia.

8. Il Consiglio Comunale, può istituire commissioni speciali, il cui funzionamento sarà disciplinato dalla deliberazione istitutiva. Le commissioni speciali, ove esse abbiano funzioni di controllo e di garanzia, sono presiedute da un consigliere di minoranza.

9. La Commissione Consiliare Permanente nelle materie di sua competenza può formulare proposte di deliberazione e atti di indirizzo da sottoporre al Consiglio. A tal fine può effettuare sopralluoghi e svolgere indagini, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

10. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere recapitato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune secondo le procedure previste per la notifica degli atti dal Codice di Procedura Civile o, in alternativa, su richiesta del Consigliere, a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle modalità previste nel regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria, almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il Consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati nell'Albo pretorio on line a cura del Segretario Generale nel rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Art. 28

Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine,

COPIA TRATTA
NON VALIDA

definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La commissione è composta da sei consiglieri e viene eletta dal Consiglio con voto limitato ad uno. Essa elegge a maggioranza il Presidente e con voto limitato a uno due vicepresidenti. La Commissione funziona con l'intervento di tre membri.

3. La Commissione può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'indagine.

4. La Commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare il Sindaco e gli Assessori, il Segretario Generale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine e può avvalersi della collaborazione di figure professionali esterne.

5. La Commissione ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed estrazione di eventuale copia, a tutti gli atti e documenti riguardanti l'oggetto dell'indagine, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

6. I verbali della Commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal Presidente.

7. I verbali, le audizioni e i risultati conseguiti restano riservati fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

9. Le Commissioni di indagine non rientrano tra le commissioni di controllo e di garanzia.

Art. 29

Adunanze e sedute

1. Tutte le adunanze del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle relative alla cerimonia del giuramento, alle operazioni di convalida, di surroga e di elezione del Presidente del Consiglio svolte nella prima adunanza, per le

COPIA TRATTA
NON VALIDA

quali la Presidenza è assunta dal Consigliere anziano, sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

2. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere alla surroga dei Consiglieri mancanti.

3. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogniqualevolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

4. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento del Sindaco e degli altri Assessori, i quali non hanno diritto di voto se non rivestono la carica di consiglieri.

Art. 30

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente e si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del rendiconto di gestione, del bilancio di previsione e del bilancio consolidato, ove previsto.

2. Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno: a) per determinazione del Presidente; b) per richiesta del Sindaco; c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il consiglio su tempestiva comunicazione del Segretario Generale, sarà convocato dal Vice Presidente.

4. La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio può comportare, per entrambi, la revoca dell'incarico con apposita deliberazione come previsto dall'art. 25 del presente statuto

5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere recapitato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune secondo le procedure previste per la notifica degli atti dal Codice di Procedura Civile o, in alternativa, su richiesta del Consigliere, a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto

COPIA TRATTA
NON VALIDA

delle modalità previste nel regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria, almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il Consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati nell'Albo pretorio on line a cura del Segretario Generale nel rispetto dei termini di cui al comma precedente.

7. L'ordine del giorno che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare è predisposto dal Presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine della presentazione delle richieste.

8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

Art. 31

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora della prima convocazione, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della stessa l'intervento di un terzo dei consiglieri in carica, da determinare ai sensi della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, nel testo vigente.

5. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

6. I Consiglieri Comunali votano per appello nominale o per alzata di mano. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti valutazioni di persone o elezioni a cariche.

7. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal Consiglio fra i propri componenti.

8. È consentito, altresì, per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

Art. 32

La Giunta Municipale

1. La Giunta Municipale è composta dal Sindaco e dagli Assessori da lui nominati nel numero massimo consentito dalla legge.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dagli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con regolamento dalla stessa Giunta.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.

5. I verbali sono redatti dal Segretario Comunale.

6. Le attribuzioni della Giunta sono quelle previste dalla legge e dai regolamenti.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 33

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale ed esercita le funzioni di ufficiale di governo.

2. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale convoca e presiede la Giunta Municipale, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario ed ai funzionari.

3. Il Sindaco:

a) rappresenta l'Amministrazione Comunale;

b) firma istanze, proposte ed atti di rappresentanza politica;

c) rappresenta il Comune in giudizio e promuove le azioni possessorie ed atti conservativi;

d) partecipa ai lavori della conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;

e) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

g) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;

h) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;

i) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;

l) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,

COPIA TRATTA
NON VALIDA

degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;

m) ogni anno presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

n) adotta, nei casi previsti dalla legge ordinanze contingibili ed urgenti che devono essere pubblicate all'albo pretorio on line per almeno dieci giorni;

o) esercita il potere di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

p) è titolare del trattamento dei dati sensibili e giudiziari trattati dall'Ente;

q) nomina i titolari del potere di gestione definendone l'area di intervento.

Art. 34

Vice Sindaco e delegati

1. Il Sindaco può nominare tra gli Assessori il Vicesindaco che lo sostituisce nei casi di assenza e di impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

3. Il Sindaco destina gli Assessori ai vari settori, dandone comunicazione al Consiglio, agli altri organi ed ai responsabili dei servizi.

4. Nelle frazioni il Sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un Assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione. I delegati sono tenuti a presentare annualmente al Sindaco una relazione scritta sullo stato delle frazioni, nonché sulle loro condizioni e bisogni. Le relazioni devono essere trasmesse al Consiglio Comunale.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 35

Struttura dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in Aree. Ciascuna area si articola in servizi ed uffici ed è strutturata secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del Consiglio e della Giunta.

2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale da distribuire per aree in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

3. Ad ogni Area è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

4. I funzionari sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.

Art. 36

Incompatibilità

1. Il dipendente può svolgere attività lavorative fuori dall'Ente solo nei casi espressamente previsti dalla legge e previa autorizzazione.

Art. 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento del personale disciplina l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili dei servizi e degli uffici.

2. La Giunta Municipale, con deliberazione motivata, può affidare ad esterni posti di responsabile del servizio o dell'ufficio o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti

COPIA TRATTA
NON VALIDA

dalla qualifica da ricoprire e la mancanza di medesime professionalità all'interno dell'Ente.

Art. 38

Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un segretario generale nominato dal Sindaco secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo.

3. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei titolari di posizione organizzativa, coordinandone l'attività.

5. Il Segretario assolve alle seguenti funzioni:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, curandone la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte nei limiti previsti dalla legge ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dello stesso;

c) adotta, per esigenze di servizio, provvedimenti di mobilità del personale fra le diverse aree, sentita la conferenza di cui all'art. 40 del presente Statuto;

d) attesta l'esecutività delle deliberazioni e provvede a trasmetterle per via telematica al responsabile dell'esecuzione;

e) determina per ciascun tipo di provvedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione o proposta del provvedimento finale;

f) presiede la delegazione trattante del personale dipendente;

COPIA TRATTA
NON VALIDA

g) presiede il nucleo di valutazione e riveste il ruolo di responsabile anticorruzione e trasparenza.

6. Il Segretario generale, per l'assolvimento delle funzioni di competenza, ha un ufficio alle dirette dipendenze.

Art. 39

Vice segretario

1. Il Sindaco nomina un Vice Segretario fra i dirigenti dell'Ente, in possesso dei titoli e dei requisiti per l'accesso in carriera, che coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 40

Conferenza permanente dei funzionari responsabili delle aree

1. E' istituita la Conferenza permanente dei funzionari responsabili di area presieduta e diretta dal Segretario Generale. Alla Conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

2. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 41

Disciplina del rapporto con il personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali e da quelli integrativi.

Art. 42

Previsione e programmazione

1. Il Comune adotta nello svolgimento della propria attività il metodo della previsione e della programmazione, da attuarsi nelle forme previste dalla legge.

Art. 43

Accordi di programma

1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa

COPIA TRATTA
NON VALIDA

realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune, della Città Metropolitana e di altri soggetti pubblici.

2. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 44

Conferenza di servizi

1. Ove il Comune partecipi ad una conferenza di servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare l'Ente nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 45

I Servizi Pubblici Locali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico sostenibile e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti nelle forme previste dalla legge nazionale e regionale, nonché dai principi comunitari.

2. I servizi pubblici locali si distinguono in servizi pubblici economici e servizi pubblici privi di rilevanza economica. Per le forme di gestione sono richiamate le disposizioni di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000, nonché le disposizioni di cui ai capi VII e VIII della L. n. 142/90, fatte salve le disposizioni regionali vigenti.

3. Il Comune, in fase di istituzione del servizio, prima di sceglierne la forma di gestione, valuta la natura del servizio e verifica la realizzabilità della gestione concorrenziale con ricorso al mercato. La relazione redatta dal Funzionario competente per materia ed approvata dal Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Titolo VI

FINANZA, CONTABILITÀ

E REVISIONE

Art. 46

Autonomia finanziaria e tributaria

1. Il Comune è autonomo nella gestione dei fondi, con entrate proprie o fondi trasferiti dalla Regione e dallo Stato, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe nel campo delle imposte e delle tasse nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 47

Bilancio di previsione e Rendiconto di Gestione

1. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione entro i limiti di tempo ed osservando i principi dettati dalla legge.

2. Entrambi i documenti di cui al comma precedente devono essere corredati dagli allegati previsti per legge e dalla relazione dei revisori contabili.

Art. 48

Revisori contabili

1. I revisori contabili sono nominati dal Consiglio Comunale; ove la legge preveda l'elezione, questa avviene con voto limitato ad uno.

2. I componenti del collegio durano in carica tre anni e non sono revocabili salvo gravi inadempienze; ai revisori contabili si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.

4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, nel rispetto del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la

COPIA TRATTA
NON VALIDA

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto di Gestione ed esercita, inoltre, nel rispetto del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica.

5. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni; ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori contabili viene disciplinato dal regolamento di contabilità.

Art. 49

Regolamento di contabilità

1. Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Titolo VII

PARI OPPORTUNITÀ

Art. 50

Pari opportunità

1. Il Comune osserva le vigenti disposizioni in tema di pari opportunità tra uomini e donne e valorizza la diversità sessuale nel rispetto del principio di uguaglianza.

Titolo VIII

VERIFICA DELLO STATUTO

Art. 51

Verifica dello statuto

1. Ogni anno il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

INDICE

Titolo I

Principi Generali

Art. 1 – Disposizioni Generali.....	
Art. 2 – Pianificazione e programmazione comunale.....	
Art. 3 – Biblioteca comunale.....	
Art. 4 – Funzioni.....	
Art. 5 – Rappresentanza della comunità.....	
Art. 6 – Albo pretorio ed informazione.....	
Art. 7 – Modificazioni dello Statuto.....	
Art. 8 – Regolamenti.....	
Art. 9 – Trasparenza e lotta all'attività criminale.....	

Titolo II

Partecipazione popolare, tutela dei diritti dei cittadini

Art. 10 – Titolari dei diritti di partecipazione.....	
Art. 11 – Diritto all'informazione.....	
Art. 12 – Ufficio relazioni con il pubblico.....	
Art. 13 – Iniziativa popolare.....	
Art. 14 – Forma associative, albo delle associazioni e consulte tematiche.....	
Art. 15 – Conferenze pubbliche annuali e consultazioni dei cittadini..	
Art. 16 – Diritto di udienza.....	
Art. 17 – Istanze e petizioni.....	
Art. 18 – Richieste di intervento per eliminare disservizi.....	
Art. 19 – Referendum di iniziativa consiliare.....	
Art. 20 – Referendum di iniziativa popolare.....	
Art. 21 – Soggetti ammessi al voto per i referendum.....	
Art. 22 – Disposizioni sul referendum.....	

COPIA TR
NON VAL

Titolo III

Gli organi del Comune

- Art. 23 – Organi del Comune.....
- Art. 24 – Il Consiglio Comunale.....
- Art. 25 – Il Presidente del Consiglio ed il Consigliere anziano.....
- Art. 26 – I Consiglieri Comunali.....
- Art. 27 – Commissioni Consiliari Permanenti e Commissioni Speciali.....
- Art. 28 – Commissioni di indagine.....
- Art. 29 – Adunanze e sedute.....
- Art. 30 – Sessioni e convocazioni.....
- Art. 31 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.....
- Art. 32 – La Giunta Municipale.....
- Art. 33 – Il Sindaco.....
- Art. 34 – Vice Sindaco e delegati.....

Titolo IV

Amministrazione comunale

- Art. 35 – Struttura dell’Ente.....
- Art. 36 – Incompatibilità.....
- Art. 37 – Responsabili degli uffici e dei servizi.....
- Art. 38 – Il Segretario Generale.....
- Art. 39 – Vice Segretario.....
- Art. 40 – Conferenza permanente dei funzionari responsabili delle aree.....
- Art. 41 – Disciplina del rapporto con il personale.....
- Art. 42 – Previsione e programmazione.....
- Art. 43 – Accordi di Programma.....
- Art. 44 – Conferenza di servizi.....

COPIA TRAF
NON VAL

Titolo V

I servizi pubblici locali

Art. 45 – I Servizi Pubblici Locali.....

Titolo VI

Finanza, contabilità e revisione

Art. 46 – Autonomia finanziaria e tributaria.....

Art. 47 – Bilancio di previsione e Rendiconto di gestione.....

Art. 48 – Revisori contabili.....

Art. 49 – Regolamento di contabilità.....

Titolo VII

Pari opportunità

Art. 50 – Pari opportunità.....

Titolo VIII

Verifica dello Statuto

Art. 51 – Verifica dello Statuto.....

COPIA TRAF
NON VAL

Allegato "A"



(2023.12.802)014

COPIA TR
NON VAL

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.
NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2023

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario; per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,15 + I.V.A. ordinaria
--	---------------------------

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione